Considerando che è difficile garantire una rapida e esatta applicazione di una tassa di compensazione all'importazione che dovrebbe essere calcolata in base ad elementi variabili per ogni atto di importazione; che, di conseguenza, bisogna fissare in linea piú generale le condizioni di applicazione delle misure protettive da autorizzare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata a non concedere il trattamento comunitario all'importazione del caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato, della voce 09.01 A I a) della tariffa doganale comune, in libera pratica nei paesi del Benelux e riesportato verso la Repubblica italiana, salvo che sia accompagnato da una dichiarazione dell'amministrazione doganale di detti paesi, da cui risulti che il prodotto in questione è stato inizialmente importato con un certificato d'origine o di circolazione che dà diritto al regime preferenziale concesso per l'importazione negli Stati membri, e rilasciato da uno degli Stati africani o dallo Stato malgascio, oppure da uno dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

Articolo 2

La presente decisione è valida fino al termine della seconda tappa.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1964.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell' 8 luglio 1964

relativa al ricorso presentato dalla Repubblica federale di Germania, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del Trattato, per escludere dal trattamento comunitario il caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato, di cui alla voce 09.01 A I a) della tariffa doganale comune, originario da paesi che non siano gli Stati africani e malgascio ed i paesi e territori d'oltremare associati alla C.E.E., e messo in libera pratica nei paesi del Benelux

(Il testo tedesco è il solo facente fede)

(64/453/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare gli articoli 155 e 115, comma 1,

Vista la Convenzione d'associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità [1], ed in particolare l'articolo 2, comma 2 e 3,

Visto il Protocollo relativo alle importazioni di caffè verde nei paesi del Benelux [2], ed in particolare l'articolo 1,

Vista la decisione del Consiglio del 3 febbraio 1964 [3], relativa alla sospensione parziale della tariffa doganale comune applicabile al caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato, delle voce 09.01 A I a,

Vista la decisione del 3 febbraio 1964 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio [3], relativa ai dazi riscossi all'importazione del caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato, della voce 09.01 A I a,

Vista la decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964 [4], relativa all'Associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, ed in particolare l'allegato VIII,

---

[1] GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1431/64.

[2] GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1488/64.

[3] GU n. 23 del 7. 2. 1964, pag. 403/64.

[4] GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1472/64.

Vista la decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964 (1), relativa alla modifica ed alla sospensione parziale di taluni dazi della tariffa doganale comune,

Vista la decisione del 25 febbraio 1964 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio (2), relativa ai dazi riscossi all'importazione di taluni prodotti tropicali,

Vista la richiesta di applicazione della procedura di cui all'articolo 115, comma 1, del Trattato, presentata il 5 giugno 1964 dalla Repubblica federale di Germania alla Commissione mediante telex della Rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania presso la C.E.E. e la C.E.E.A.,

Considerando che, a norma delle disposizioni citate, l'importazione di caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato, della voce 09.01 A I a) della tariffa doganale comune, proveniente da paesi che non siano gli Stati africani e malgascio ed i paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea, è soggetta alla percezione di un dazio doganale del 9,6% nella Repubblica federale di Germania, e del 2% nei paesi del Benelux;

Considerando che l'importazione nella Repubblica federale di Germania di detto prodotto è esente da dazi doganali quando proviene da altri Stati membri e vi si trova in libera pratica;

Considerando che la disparità del regime tariffario applicato dagli Stati membri nei confronti dei paesi che non siano gli Stati africani e malgascio ed i paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea potrebbe causare delle deviazioni di traffico, che ostacolerebbero l'applicazione delle misure tariffarie adottate dalla Repubblica federale di Germania in conformità delle disposizioni precedentemente citate;

Considerando che l'importazione del prodotto in questione costituirebbe appunto una deviazione del traffico;

Considerando che, durante i lavori svolti in seno alla Commissione con la partecipazione degli esperti degli Stati membri, si è rilevata l'impossibilità di applicare dei metodi di cooperazione tra gli Stati membri e che, pertanto, la Repubblica federale di Germania dev'essere autorizzata ad adottare le misure protettive necessarie;

Considerando che, nei paesi del Benelux, il dazio del 2% sarà applicabile solo fino alla scadenza della seconda tappa; che è quindi opportuno limitare a tale data la validità delle misure protettive da autorizzare;

Considerando che è difficile garantire una rapida ed esatta applicazione di una tassa di compensazione all'importazione che dovrebbe essere calcolata in base ad elementi variabili per ogni atto di importazione; che, di conseguenza, bisogna fissare in linea più generale le condizioni di applicazione delle misure protettive da autorizzare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a non concedere il trattamento comunitario all'importazione del caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato, della voce 09.01 A I a) della tariffa doganale comune, in libera pratica nei paesi del Benelux e riesportato verso la Repubblica federale di Germania, salvo che sia accompagnato da una dichiarazione dell'amministrazione doganale di detti paesi, da cui risulti che il prodotto in questione è stato inizialmente importato con un certificato d'origine o di circolazione che dia diritto al regime preferenziale concesso per l'importazione negli Stati membri, rilasciato da uno degli Stati africani o dallo Stato malgascio, oppure da uno dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

Articolo 2

La presente decisione è valida sino al termine della seconda tappa.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1964.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1485/64.

(2) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1487/64.